



REGOLAMENTO

COSTRUZIONI AMATORIALI E AEROMOBILI STORICI ORFANI AMATORIALI

Edizione n° 1 del gg mm aaaa

[illegible]

INDICE

ART. 1	PREMESSA E SCOPO
ART. 2	APPLICABILITÀ
ART. 3	AERONAVIGABILITÀ
ART. 4	DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
ART. 5	PROVE DI VOLO
ART. 6	RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI VOLO
ART. 7	MANTENIMENTO DELLO STATO DI NAVIGABILITÀ
ART. 8	SOGGETTI QUALIFICATI
ART. 9	DECORRENZA E TRANSITORIO

Art. 1*Premessa e scopo*

1. Per aeromobili di costruzione amatoriale si intendono, in accordo all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2018/1139 punto 1.c), gli aeromobili, compresi quelli forniti in kit, per i quali almeno il 51 % dei compiti di fabbricazione e di assemblaggio è svolto da non professionisti o da associazioni senza scopo di lucro di non professionisti a fini di uso proprio e senza alcun obiettivo commerciale.
2. Su richiesta del proprietario, possono essere assoggettati, per quanto riguarda la gestione tecnica, la manutenzione e le parti di ricambio, allo stesso regime previsto per gli aeromobili della tipologia delle Costruzioni Amatoriali gli aeromobili Storici Orfani, vale a dire aeromobili rispondenti ai criteri dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2018/1139 punto 1.a) e per i quali il certificato di tipo è stato ritirato, restituito o non è più in validità. Tale aeromobile non potrà più rientrare nel regime precedente.
3. Per il collaudo e l'impiego di aeromobili di cui al comma 1 è previsto il rilascio di un Permesso di Volo con scopo "Collaudo/Impiego di aeromobile costruito da amatore". Per il collaudo e l'impiego di aeromobili di cui al comma 2 è previsto il rilascio di un Permesso di Volo con scopo "Collaudo/Impiego di aeromobile storico orfano amatoriale".
4. Il controllo tecnico e la sorveglianza di costruzione finalizzata al rilascio del Permesso di Volo, di cui al comma 3, nonché l'attività di verifica di mantenimento dell'aeronavigabilità è svolta da soggetti qualificati certificati dall'ENAC secondo le modalità dell'art. 8.

Art. 2*Applicabilità*

1. Il presente regolamento si applica agli aeromobili, inclusi i componenti su di essi installati, che sono immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale e che ricadono nelle previsioni dell'Articolo 1 comma 1 (di seguito indicati per brevità con "aeromobili amatoriali") e dell'Articolo 1 comma 2 (di seguito indicati per brevità con "aeromobili storici orfani amatoriali").

2. Gli aeromobili di cui al precedente comma 1 sono ammessi alla navigazione ove siano in possesso di un Permesso di Volo scopo "Collaudo/Impiego di aeromobile costruito da amatore" o "Collaudo/Impiego di aeromobile storico orfano amatoriale", come applicabile, rilasciato dall'ENAC a seguito di una raccomandazione emessa da un soggetto qualificato allo scopo riconosciuto.

Art. 3*Aeronavigabilità*

1. Il Permesso di Volo con scopo " Collaudo/Impiego di aeromobile costruito da amatore" rientra tra i casi che non richiedono, quale prerequisito, il Certificato di Omologazione del tipo e pertanto non è richiesta la dimostrazione della rispondenza ad uno specifico regolamento di navigabilità, inoltre non sono previsti specifici requisiti applicabili per le organizzazioni. Deve essere data solamente l'evidenza di un sufficiente livello qualitativo della costruzione, l'assenza di gravi o palesi manchevolezze di costruzione e di montaggio e di un comportamento in volo non manifestamente pericoloso. Nel caso di aeromobili di progetto originale, devono essere fornite le evidenze necessarie affinché si possa pervenire ad una ragionevole convinzione che le attività previste dal responsabile del progetto siano basate su metodologie e criteri rientranti nel campo della buona tecnica aeronautica. In particolare, dovranno essere definiti adeguati margini di sicurezza ed indicati quali standard di aeronavigabilità sono stati presi a riferimento.
2. Il richiedente il Permesso di Volo per aeromobile costruito da amatore deve inoltre:
 - a) dimostrare un soddisfacente comportamento in volo dell'aeromobile sulla base di un programma di prove; e
 - b) stabilire un programma per il mantenimento dello stato di navigabilità dell'aeromobile.
3. L'esercente dell'aeromobile in possesso di un Permesso di Volo con scopo "Impiego di aeromobile storico-orfano amatoriale" è tenuto a mantenere tutte le registrazioni in accordo ai requisiti di cui alla Parte M, allegata al Regolamento (UE) 1321/2014, Capitolo C e, per quanto riguarda le registrazioni relative alle attività manutentive da

esso eseguite, in accordo ai pertinenti requisiti della Parte M per le imprese di manutenzione.

Art. 4*Domanda e Documentazione*

1. Chiunque intenda intraprendere la costruzione di un aeromobile amatoriale deve presentare alla Funzione Organizzativa RAN dell'ENAC, direttamente o per il tramite del soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 848 del Codice della Navigazione la dichiarazione di costruzione, chiedendo contestualmente la riserva di marche di immatricolazione.
2. Il richiedente deve inoltrare la domanda di controllo tecnico e rilascio di Permesso di Volo al soggetto qualificato all'uopo prescelto. Alla domanda, nella quale viene specificata la tipologia dell'aeromobile amatoriale, deve essere allegato, oltre al curriculum del costruttore o dei costruttori che evidenzia l'esperienza nel campo della costruzione, manutenzione ed impiego aeronautico, la seguente documentazione tecnica:
 - a) tre viste con le dimensioni principali;
 - b) caratteristiche e dimensioni delle superfici sustentatrici, stabilizzatrici e di governo e del dispositivo di atterraggio;
 - c) previsioni di peso a vuoto, peso del combustibile, del lubrificante, della zavorra eventuale, numero massimo dei posti, disposizione dei carichi variabili, peso totale massimo, fattori di carico, limiti di centramento;
 - d) informazioni sugli impianti previsti;
 - e) lista degli strumenti;
 - f) indicazione del tipo e della provenienza dei principali materiali ed accessori;
 - g) per gli aeromobili a motore: tipo di motore con i dati di potenza o equivalente di potenza, numero di giri massimo, cilindrata, limitazioni di impiego;
 - h) prestazioni ipotizzate, manovre previste;
 - i) proposta di classificazione dell'aeromobile al fine delle relative abilitazioni al pilotaggio.

Art. 5*Prove di Volo*

1. Per la richiesta di rilascio del Permesso di Volo per lo scopo "collaudo di aeromobili costruiti da amatori", il costruttore deve sviluppare un programma di prove di volo congruo alla classe dell'aeromobile.
2. Il Permesso di Volo per lo scopo "collaudo di aeromobili costruiti da amatori" è rilasciato dall'ENAC sulla base della raccomandazione emessa dal soggetto qualificato, che comprende la valutazione positiva del programma di prove di volo di cui al comma 1 e delle relative limitazioni e condizioni.
3. Il costruttore amatoriale che intende richiedere l'autorizzazione alla condotta delle prove di volo con il proprio aeromobile deve comunicare al soggetto qualificato se intende effettuare le prove o avvalersi di un altro pilota in maniera totale o parziale.
4. Il soggetto qualificato, nell'ambito dei propri privilegi, a seguito della valutazione che i titoli posseduti soddisfano i criteri stabiliti da ENAC, rilascia l'autorizzazione al volo che attesta l'idoneità del costruttore amatoriale o del pilota da questi designato ad effettuare le prove previste dal programma di prove di volo.

Art. 6*Rilascio e Rinnovo del Permesso di Volo*

1. A seguito del favorevole espletamento dei propri accertamenti, su raccomandazione del soggetto qualificato, l'ENAC rilascia il Permesso di Volo per lo scopo "Impiego di aeromobile costruito da amatore" o "Impiego di aeromobile storico orfano amatoriale" quale applicabile.
2. Il Permesso di Volo deve contenere tutte le limitazioni tecnico/operative, a cui è assoggettato l'impiego, dovute alla particolare natura della costruzione amatoriale per la quale non è dimostrata la rispondenza ad uno specifico standard di aeronavigabilità.

3. Il Permesso di Volo è rilasciato con validità di tre anni a condizione che il titolare esegua un'ispezione annuale in accordo al programma di manutenzione approvato e fornisca copia del rapporto di lavoro relativo all'intervento di manutenzione al soggetto qualificato.
4. Il rinnovo del Permesso di Volo è effettuato dal soggetto qualificato che assiste il costruttore.
5. L'ENAC può sospendere o revocare il Permesso di Volo qualora non sussistano le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 7*Mantenimento dello stato di Navigabilità*

1. Il titolare del Permesso di Volo ha la responsabilità del mantenimento dello stato di navigabilità dell'aeromobile. In tale contesto:
 - a) deve effettuare tempestivamente tutti gli atti correttivi che l'impiego dell'aeromobile o che il progettista ritiene necessari;
 - b) deve applicare le informazioni obbligatorie sulla navigabilità continua pubblicate o adottate dell'ENAC relative all'aeromobile e sue parti;
 - c) ha la responsabilità di registrare le ore di volo effettuate, gli atti manutentivi attuati ed ogni evento significativo relativamente allo stato ed alla configurazione dell'aeromobile.
2. Il costruttore amatoriale, in quanto riconosciuto tale, è titolato ad effettuare la manutenzione dell'aeromobile essendone già stata accertata la sua capacità durante la costruzione. Nel caso di gruppi di costruttori amatoriali dovrà essere definita la capacità di ciascun costruttore, in relazione al programma di manutenzione.

Art. 8*Soggetti Qualificati*

1. Per la sorveglianza iniziale e continua delle costruzioni amatoriali l'ENAC si avvale di soggetti qualificati riconosciuti idonei a svolgere l'attività richiesta ed a esercitare i privilegi riconosciuti.

2. Ai fini del riconoscimento si applicano criteri analoghi a quelli richiamati nell'art. 69 "Soggetti Qualificati" e nel pertinente Allegato n.6 "Requisiti essenziali per i soggetti qualificati" del Regolamento (UE) n.2018/1139.
3. L'organizzazione che intende essere riconosciuta come soggetto qualificato deve presentare una domanda di rilascio della certificazione secondo le modalità stabilite dall'ENAC.
4. A seguito di valutazione positiva dell'organizzazione, l'ENAC rilascia il certificato di approvazione come soggetto qualificato ai sensi del presente regolamento nel quale sono specificati i termini dell'approvazione e i relativi privilegi.
5. L'ENAC può emendare, limitare, sospendere o revocare il certificato rilasciato al soggetto qualificato quando quest'ultimo non soddisfa più i criteri stabiliti nell'Annesso VI del Regolamento (UE) 2018/1139.

Art. 9*Decorrenza e Transitorio*

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito dell'ENAC e sostituisce il Regolamento Tecnico edizione 1994 emendamento 56 del 8 maggio 2019.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, chiunque intenda intraprendere una nuova costruzione amatoriale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 o intenda essere assoggettato storico orfano amatoriale come previsto dall'articolo 1 comma 2, deve presentare richiesta al soggetto qualificato a tale scopo prescelto.
3. Tutte le costruzioni amatoriali in corso per le quali la sorveglianza è garantita dall'ENAC saranno ultimate dall'ENAC fino al rilascio del Permesso di Volo con scopo "Impiego di aeromobile costruito da amatore", a meno che il costruttore amatoriale non intenda avvalersi di un soggetto qualificato.
4. Tutti i titolari di Permesso di Volo con scopo "Impiego di aeromobile costruito da amatore" e con scopo "Impiego di aeromobile storico orfano amatoriale" per i quali l'ENAC è responsabile dell'aeronavigabilità continua, devono trasferire il regime di sorveglianza al soggetto qualificato all'uopo prescelto. entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.